

IL SINDACO
[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa su relazione del Messo Comunale all'Albo Pretorio di questo Ente dal 04-06-2009 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lvo 267/2000.

E' stata trasmessa in copia alla Prefettura con nota prot. n. del ai sensi dell'art. 135 comma 2, del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

è esecutiva il giorno 04-06-2009 perché:

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4° del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

il 04-06-2009



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco LESTO

[Signature]

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.
4 GIU. 2009

IL FUNZIONARIO INCARICATO
[Signature]

Prot. No 2517
DEL 04-06-2009



No 12 del Reg. - Anno 2009

COMUNE DI MONTEPARANO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA POSA E
INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITA' E DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI**

L'anno *duemilanove* il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 17,20 e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

A seguito di avvisi, notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **dott. Cosimo BIRARDI** Sindaco e con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Marco LESTO

All'appello nominale risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BIRARDI Cosimo	si	
2. GRASSI Giuseppe	si	
3. ABATEMATTEO Cataldo		si
4. RODIA Cosimo Damiano	si	
5. BLASI Francesco	si	
6. RAIMONDO Carlo	si	
7. LAPESA Isabella	si	
8. DONADEI Maria Chiara	si	
9. CAFORIO Cosimo Daniele	si	
10. MANCARELLI Carmelo		si
11. GALEONE Iva	si	
12. PAGLIARA Pasquale	si	
13. LAPESA Immacolata	si	

PRESENTI No 11

ASSENTI No 2

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e dà lettura della seguente proposta, istruita e redatta dal Responsabile del Servizio, munita dei prescritti parere ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA POSA E
INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITA' E DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI**

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49,
1° comma del D. L.vo n. 267/2000:

- In ordine alla regolarità tecnica :
- Parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio "Tecnico"

Il Responsabile del Servizio

- In ordine alla regolarità contabile :
- Parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Responsabile del Servizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune di Monteparano non è dotato di un regolamento che disciplini la posa e l'installazione della pubblicità e degli impianti pubblicitari;
- che l'adozione di tale regolamento, oltre a costituire un obbligo di legge (cfr. D.lgs. n. 507/93), rappresenta una necessità legata al corretto utilizzo degli spazi a ciò adibiti, al fine di tutelare il decoro dei luoghi e degli edifici cittadini;

VISTO l'allegato schema di regolamento all'uopo predisposto dal Servizio Tecnico in collaborazione con il Segretario Comunale;

RITENUTO doverlo approvare;

VISTO il D.lgs. 507/93

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Bilancio relativo all'esercizio 2009;

PRESO ATTO dell'allegato *resoconto* della seduta a firma del Segretario Comunale nel quale sono documentate le presenze e gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali interessati;

PRESO ATTO dell'allegato parere espresso dalla Commissione Consiliare competente

PROPOSTA l'immediata eseguibilità dell'adottando provvedimento, stante l'urgenza di provvedere in merito;

CON il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	<u>11</u>
ASSENTI:	<u>2 (Abatematteo-Mancarelli)</u>
VOTANTI:	<u>10</u>
ASTENUTI:	<u>1 (Galeone)</u>
VOTI FAVOREVOLI:	<u>7</u>
VOTI CONTRARI:	<u>3 (Grassi-Rodia-Raimondo)</u>

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione;
- 2) Di **approvare**, come approva, l'allegato regolamento disciplinante la posa e l'installazione della pubblicità e degli impianti pubblicitari
- 3) Di **disporre** la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale


SUCCESSIVAMENTE

Si procede ad ulteriore votazione al fine di dotare il provvedimento della immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.L. del 18.08.2000 n. 267.

Votazione:

PRESENTI:	<u>11</u>
ASSENTI:	<u>2 (Abatematteo-Mancarelli)</u>
VOTANTI:	<u>10</u>
ASTENUTI:	<u>1 (Galeone)</u>
VOTI FAVOREVOLI:	<u>7</u>
VOTI CONTRARI:	<u>3 (Grassi-Rodia-Raimondo)</u>

Allegato alla delibera di CC n. 12 del 29-05-2009



COMUNE DI MONTEPARANO
Provincia di Taranto

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA POSA E
INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITA' E DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

Approvato con delibera di CC n. 12 del 29-05-2009

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

Art. 3 - Disciplina generale

Art. 4 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

Art. 5 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

Art. 6 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

Art. 7 - Competenze

Art. 8 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

Art. 9 - Autorizzazioni

Art.10 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 11 - Sanzioni amministrative

Art. 12 - Norme Finali

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della pubblicità esterna sul territorio di questo Comune.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune.

Art. 3 - Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e di ogni altro mezzo di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati o installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 11.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate o poste in essere in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 11 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 4 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese, e nelle immediate vicinanze, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente in cui sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade o in prossimità di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. Il territorio comunale viene suddiviso in due categorie:
 - a. **Categoria speciale**, quella definita **Nucleo Storico**, compresa tra le vie Roma, Malvese, Garibaldi, Trieste (da Largo Garibaldi alla via XXIV Maggio), XXIV Maggio, San Nicola e Varese (dall'incrocio di via Roma all'incrocio di via S. Nicola).
 - b. **Categoria normale**, quella esterna, comprendente tutte le altre vie dell'abitato, incluse le vie S. Giorgio, Roma e Lecce, fino al confine comunale..
6. All'interno del Nucleo Storico è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari che non risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
7. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico e artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
8. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari e alle altre forme vietate nel presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 3.

Art. 5 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade o in prossimità di esse fuori dei centri abitati di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo III del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (vedi artt. Dal 47 al 59).
2. All'interno del Nucleo Storico definito nel comma 5 dell'art. 4:
 - a.1 Insegne pubblicitarie
 Le insegne pubblicitarie devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme dell'edificio, dell'ambiente architettonico circostante e alle insegne pubblicitarie esistenti (dimensioni e tipologia).
 - a.1.1 Nuovi edifici
 Nelle nuove costruzioni, in presenza di negozi, devono essere previsti, in sede di progetto, appositi spazi sopra le vetrine (altezza massima ml. 0,45/0,50 – lunghezza = larghezza delle vetrine). I manufatti non potranno sporgere rispetto al filo fabbricato.
 - a.1.2 Costruzioni esistenti
 Nelle costruzioni esistenti e in assenza di appositi spazi, è consentita l'apposizione di insegna pubblicitaria sopra la vetrina in sovrapposizione di facciata (altezza massima ml. 0,45/0,50 – lunghezza = larghezza delle vetrine) con una sporgenza massima di cm. 5 rispetto al filo fabbricato.
 In entrambe i casi sono fatti salvi i diritti dei terzi.
 - a.2 Targhe
 Le targhe devono essere posizionate nelle immediate vicinanze dell'ingresso pedonale e devono avere le seguenti dimensioni: altezza = cm. 20; lunghezza = cm. 30;
 - a.2.1 Nuovi edifici
 Nelle nuove costruzioni a destinazione mista (con la presenza cioè di uffici e simili oltre alla residenza) o a destinazione terziaria, deve essere previsto, in sede di progetto, un porta-targa (dimensione minima cm. 60x30, tale da contenere n. 3 targhe) utilizzando materiale che si inserisca architettonicamente nel contesto edilizio;
 - a.2.2 Costruzioni esistenti
 Negli edifici esistenti con presenza di 2 o più uffici, devono essere inserite in un apposito porta-targhe (dimensione minima cm. 60x30, tale da contenere n. 3 targhe). Detto porta-targhe deve inserirsi nel contesto architettonico esistente.
 In entrambe i casi sono fatti salvi i diritti dei terzi.

a.3 Insegne a bandiera

E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di installare insegne a bandiera, poste a qualsiasi altezza dal piano stradale, a eccezione di quelle di pubblica utilità (farmacie, poste italiane, ecc.) Queste ultime devono essere poste a una altezza minima dal piano stradale di ml. 4,00.

a.4 Striscioni

E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di installare striscioni pubblicitari, sia permanenti che temporanei, posti perpendicolarmente al senso di marcia, a eccezione dei seguenti luoghi:

- Via Roma, Via S. Giorgio e Via Lecce, fino al confine comunale

3. All'esterno del Nucleo Storico definito nell'art. 4:

a.1 Insegne pubblicitarie

Le insegne pubblicitarie devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione all'edificio e dell'ambiente circostante.

a.1.1 Nuovi edifici

Nelle nuove costruzioni, in presenza di negozi, devono essere previsti, in sede di progetto, appositi spazi sopra le vetrine (altezza massima ml. 0,45/0,50 – lunghezza = larghezza delle vetrine). I manufatti non potranno sporgere rispetto al filo fabbricato.

a.1.2 Costruzioni esistenti

Nelle costruzioni esistenti e in assenza di appositi spazi, è consentita l'apposizione di insegna pubblicitaria sopra la vetrina (altezza massima ml. 0,45/0,50 – lunghezza = larghezza delle vetrine) con una sporgenza massima di cm. 5 rispetto al filo fabbricato.

In entrambe i casi sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per le attività industriali, artigianali e gli edifici commerciali (supermercati, discoteche, alberghi, ecc.) sono consentite insegne pubblicitarie con dimensioni maggiori.

a.2 Targhe

Le targhe devono essere posizionate nelle immediate vicinanze dell'ingresso pedonale o sulle recinzioni in prossimità dell'accesso pedonale e devono avere le seguenti dimensioni: altezza = cm. 20; lunghezza = cm. 30;

a.2.1 Nuovi edifici

Nelle nuove costruzioni a destinazione mista (con la presenza cioè di uffici e simili oltre alla residenza) o a destinazione terziaria, deve essere previsto, in sede di progetto, un porta-targa (dimensione minima cm. 60x30, tale da contenere n. 3 targhe) utilizzando materiale che si inserisca architettonicamente nel contesto edilizio;

a.2.2 Costruzioni esistenti

Negli edifici esistenti con presenza di 2 o più uffici, devono essere inserite in un apposito porta-targhe (dimensione minima cm. 60x30, tale da contenere n. 3 targhe).

Detto porta-targhe deve inserirsi nel contesto architettonico esistente.

In entrambe i casi sono fatti salvi i diritti dei terzi.

a.3 Insegne a bandiera

E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di installare insegne a bandiera, poste a qualsiasi altezza dal piano stradale, a eccezione di quelle di pubblica utilità (farmacie, poste italiane, ecc.) Queste ultime devono essere poste a una altezza minima dal piano stradale di ml. 4,00.

a.3 Striscioni

E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di installare striscioni pubblicitari, sia permanenti che temporanei, posti perpendicolarmente al senso di marcia, a eccezione dei seguenti luoghi:

- Via Roma, Via S. Giorgio e Via Lecce, fino al confine comunale

b. L'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dall'art. 8 ed è autorizzata con le modalità

stabilite dall'art. 9 del presente regolamento.

- c. La dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 3,00; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare i mq. 10,00.
- d. Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dalla L.R. 17/2000.

Art. 6 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a. pubblicità ordinaria;
 - b. pubblicità effettuata con veicoli;
 - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d. pubblicità varia.

2. **Pubblicità ordinaria** si intende per pubblicità ordinaria quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi e altri mezzi

pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. E' compresa inoltre nella pubblicità ordinaria la **pubblicità effettuata con veicoli**, distinta in:
 - a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli d'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Si intende per **pubblicità con pannelli luminosi** quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio.

5. Non è ammessa la "**pubblicità con proiezioni**", cioè la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. Si intende per **pubblicità viaria**:

- a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante".

Art. 7 – Competenze

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico è competente per gli atti relativi alle autorizzazioni e collabora con il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per quanto attiene ai compiti di vigilanza.

Art. 8 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495, e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 novembre 1995, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi posti all'interno del centro abitato è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari installati nel centro abitato, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, a una quota non minore di mt. 2,00 dal piano di accesso agli edifici e superiore a mt. 1,50 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 9 – Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento e alla installazione di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e spetta al Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo secondo comma, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada se è statale, in conformità al quarto comma dell'art. 23, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso il Servizio Tecnico Comunale, in originale, allegando:
 - a. Una autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare e i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità che la conformità alle normative previste a tutela della circolazione de veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b. Un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, dei colori e del materiale con il quale viene realizzato e installato;
 - c. Una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - d. Il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda e verrà rilasciata una sola autorizzazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
3. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Qualora sia necessario acquisire il nulla osta tecnico da parte dell'Ente proprietario della strada, e questo non sia stato ancora acquisito al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, fino al relativo rilascio i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi i 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
4. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. L'autorizzazione ha validità di tre anni ed è rinnovabile mediante presentazione di domanda scritta

Art. 10 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a. Verificare periodicamente il buono stato dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione delle manifestazioni o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 11 – Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale e del Servizio Tecnico, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, sezioni I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione dal €. 100,00 a €. 1.000,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione e al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando a responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle pubblicità abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvederà a inviarne comunicazione al concessionario del servizio di riscossione della relativa

tassa per gli aspetti di competenza.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse e interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, dell'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

Art. 12 – Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale della materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
3. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di ordinare la rimozione dell'impianto pubblicitario per motivi di pubblica utilità.